PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 04 luglio 2026

COOPERATIVA AGRICOLA E SOVRAINDEBITAMENTO: LE SOLUZIONI PERCORRIBILI

CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 880/2026
DEP. 16 GENNAIO 2026

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores

Cooperativa agricola e sovraindebitamento: le soluzioni percorribili

Commento a Cass., Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 880

1. Il caso in sintesi

La Cooperativa XXXXX, società cooperativa agricola per azioni, destinataria di una dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa su istanza di un creditore, aveva tentato di paralizzare tale dichiarazione opponendo la pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento già avviata ai sensi della L. n. 3/2012.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Catania rigettavano la tesi della cooperativa, ancorché con motivazioni parzialmente diverse. La Suprema Corte, investita della questione e riconoscendone la rilevanza nomofilattica, rimetteva la causa alla pubblica udienza e confermava il rigetto, affermando che la cooperativa agricola — in quanto soggetta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. — è esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione della L. n. 3/2012 e, oggi, del concordato minore di cui al CCII.

2. Il principio di diritto

La Corte enuncia il seguente principio: *"l'imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545-terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, stante il divieto previsto dall'art. 6 della stessa legge."*

Il ragionamento della Corte si articola su due passaggi: l'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012 riserva le procedure di sovraindebitamento ai soli soggetti non assoggettabili ad altre procedure concorsuali; l'art. 2545-*terdecies* c.c. assoggetta invece la cooperativa agricola — anche quella a vocazione esclusivamente mutualistica — alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedura concorsuale a tutti gli effetti. Il mancato richiamo, nell'art. 7, comma 2-*bis*, alla lettera a) del comma 2 (che esclude dall'accordo chi è soggetto ad altra procedura concorsuale) non vale a derogare al principio generale stabilito dall'art. 6, che costituisce la chiave di lettura dell'intera disciplina.

3. Cosa cambia nella pratica

3.1 La mappa delle procedure disponibili per la cooperativa agricola

Il primo snodo operativo è una mappatura chiara delle procedure accessibili e di quelle precluse, che la pronuncia consente ora di tracciare con sufficiente certezza.

Procedure precluse alla cooperativa agricola:

1. Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012, ora abrogata)
2. Concordato minore (artt. 74 ss. CCII), stante il medesimo vincolo sistematico
3. Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), per le medesime ragioni
4. Fallimento / liquidazione giudiziale, salvo che la cooperativa eserciti *anche* attività commerciale, nel qual caso opera il criterio di prevenzione ex art. 196 l. fall. / art. 295 CCII

Procedure accessibili alla cooperativa agricola:

5. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* l. fall., ora art. 57 CCII): espressamente riconosciuti dalla pronuncia come percorribili, in quanto lo strumento è aperto a tutti gli imprenditori, anche non commerciali
6. Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII): strumento stragiudiziale non avente natura di procedura concorsuale, pertanto non interessato dal divieto
7. Concordato preventivo: accessibile alla cooperativa che eserciti attività commerciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 296 e 84 CCII; per la cooperativa agricola pura la questione rimane controversa in dottrina

8. Liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-*terdecies* c.c.; artt. 293 ss. CCII): procedura "naturale" in caso di insolvenza, attivata dall'autorità di vigilanza
9. Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): strumento accessibile all'imprenditore in generale, senza limitazioni legate alla forma cooperativa, utilizzabile per agevolare l'accesso agli accordi di ristrutturazione

3.2 Per il professionista che assiste la cooperativa agricola in crisi

La pronuncia impone una riflessione preventiva sul tipo di procedura da intraprendere non appena emergano segnali di crisi, prima che la situazione degeneri in insolvenza conclamata.

Nella fase di crisi (non ancora insolvenza):

Lo strumento principale rimane l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII. Il professionista dovrà tenere presente che l'accordo richiede l'adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (o il 30% nelle versioni semplificate), percentuale che impone una mappatura precoce del ceto creditorio. L'attestazione da parte di un professionista indipendente è obbligatoria per l'omologazione. A differenza del concordato minore, l'accordo di ristrutturazione non vincola i creditori non aderenti, i quali conservano integre le proprie azioni individuali, salvo la protezione derivante dal *stay* temporaneo.

È opportuno valutare il ricorso preliminare alla **composizione negoziata**, che può facilitare il raggiungimento dell'accordo con i creditori principali in un contesto di riservatezza e con l'assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio.

Nella fase di insolvenza:

Una volta accertata l'insolvenza, la cooperativa agricola è soggetta esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, disposta dall'autorità di vigilanza (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite delle strutture territoriali). Il professionista dovrà in primo luogo valutare l'opportunità di un'interlocuzione anticipata con l'autorità di vigilanza: l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. (nel testo modificato dall'art. 381 CCII) consente infatti al commissario nominato dall'autorità di richiedere l'autorizzazione ad accedere a una delle procedure regolatrici del CCII, tra cui gli accordi di ristrutturazione. È altresì essenziale segnalare tempestivamente all'organo di controllo interno i segnali di crisi e verificare se la cooperativa eserciti anche attività commerciale, poiché in tal caso si apre il binario alternativo fallimento/LCA, con conseguente accesso alle procedure regolatrici riservate agli imprenditori commerciali.

3.3 Per il creditore della cooperativa agricola insolvente

La pronuncia chiarisce definitivamente che la pendenza di una procedura di sovraindebitamento non osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza della cooperativa agricola né la sospende. Il creditore dovrà quindi presentare istanza di dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale competente ai sensi dell'art. 298 CCII (già art. 195 l. fall.), senza confidare nell'effetto sospensivo di eventuali procedure di sovraindebitamento avviate dalla cooperativa, che la Corte ha ora definitivamente privato di rilevanza ostativa. La dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata dal Tribunale apre il concorso dei creditori e costituisce il presupposto per le azioni revocatorie e per l'esercizio delle azioni penali per reati concorsuali.

3.4 Per il commissario liquidatore

Nella fase di LCA, il commissario liquidatore nominato dall'autorità di vigilanza dispone, ai sensi del novellato art. 2545-*sexiesdecies* c.c., del potere di richiedere l'autorizzazione ad accedere a una delle procedure regolatrici del CCII. Questo strumento consente, in presenza dei presupposti, di tentare una soluzione concordataria o di ristrutturazione anche dopo l'apertura della liquidazione coatta.

Il commissario dovrà valutare se esistano le condizioni per proporre un concordato nella LCA (artt. 309 ss. CCII), verificare se la massa attiva sia sufficiente a sostenere i costi di una procedura alternativa e garantire ai creditori un trattamento migliorativo rispetto alla liquidazione pura, e infine accertare se l'autorità di vigilanza sia disponibile ad autorizzare l'accesso a una procedura diversa, tenuto conto che tale scelta incide sull'esercizio dei poteri pubblicistici di controllo che caratterizzano la LCA.

4. IL CCII: cosa vale oggi

La pronuncia è resa con riferimento alla L. n. 3/2012, ormai abrogata, ma la Corte stessa riconosce esplicitamente che il principio affermato ha piena valenza anche nell'attuale sistema del CCII.

Il quadro delle corrispondenze tra i due sistemi può essere così descritto.

L'accordo di composizione della crisi (art. 10, L. n. 3/2012) corrisponde oggi al concordato minore (artt. 74 ss. CCII): in entrambi i casi la procedura è **preclusa** alla cooperativa agricola, stante la medesima preclusione sistematica derivante dall'assoggettamento alla LCA.

La liquidazione del patrimonio (art. 14-*ter*, L. n. 3/2012) corrisponde alla liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII): anche in questo caso la procedura è **preclusa** per le medesime ragioni.

Gli accordi di ristrutturazione (art. 182-*bis* l. fall.) corrispondono agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII: la procedura è **accessibile**, come espressamente confermato dalla pronuncia, trattandosi di strumento aperto a tutti gli imprenditori anche non commerciali.

La composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII), strumento introdotto *ex novo* nell'ordinamento con il CCII, è parimenti **accessibile** alla cooperativa agricola, in quanto non subordinata all'assenza di assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

I piani attestati di risanamento (art. 56 CCII), in quanto strumento stragiudiziale privo di natura concorsuale, sono anch'essi **accessibili**.

Il punto critico sul quale la pronuncia proietta la sua ombra più lunga riguarda il concordato minore: la Corte afferma che la cooperativa agricola non vi ha accesso anche nel vigore del CCII. Questa conclusione è contestata da una parte della dottrina, che distingue tra stato di crisi — in cui la LCA non è ancora attivabile — e stato di insolvenza — che ne costituisce il presupposto —, sostenendo che nella fase di mera crisi non vi sarebbe incompatibilità. Si tratta di un profilo sul quale la giurisprudenza di merito dovrà ancora esprimersi.

5. Avvertenze pratiche

Verificare sempre la natura dell'attività svolta. La distinzione tra cooperativa agricola "pura" (soggetta solo a LCA) e cooperativa che svolga anche attività commerciale (soggetta a LCA e liquidazione giudiziale in alternativa) è dirimente. Una cooperativa che venda i propri prodotti trasformati sul mercato, gestisca un punto vendita diretto o svolga attività di agriturismo su scala rilevante potrebbe integrare lo svolgimento di attività commerciale, con conseguente accesso al binario fallimentare e alle procedure regolatrici del CCII riservate agli imprenditori commerciali.

Cautela nelle domande di ammissione al passivo della LCA. Il creditore che abbia promosso o partecipato a una procedura di sovraindebitamento avviata dalla cooperativa agricola prima della dichiarazione dello stato di insolvenza dovrà verificare gli effetti di tale partecipazione nella successiva fase concorsuale, in particolare sotto il profilo delle eventuali domande tardive e della decorrenza dei termini.

Attenzione alla disciplina transitoria. Le procedure di sovraindebitamento avviate ante-CCII sotto la L. n. 3/2012 e ancora pendenti potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza alla luce del principio affermato dalla pronuncia. Il professionista che segua tali procedure dovrà valutare l'impatto della sentenza e l'eventuale necessità di un'istanza di declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale.

Monitorare l'iter del d.d.l. di riforma. Il disegno di legge c. 2577, recante delega al governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, potrebbe modificare il quadro normativo di riferimento. Il professionista è invitato a monitorarne l'iter parlamentare, attualmente in corso presso la Commissione X.

6. Riferimenti normativi essenziali

Le disposizioni rilevanti ai fini della presente pronuncia sono le seguenti. Per la disciplina previgente: l'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012, che definisce l'ambito di applicazione della procedura di sovraindebitamento riservandola ai soggetti non assoggettabili ad altre procedure concorsuali; l'art. 7, commi 2 e 2-*bis*, L. n. 3/2012, che detta i presupposti di ammissibilità e riconosce all'imprenditore agricolo la possibilità di accedere all'accordo di composizione della crisi; l'art. 182-*bis* l. fall., sugli accordi di ristrutturazione dei debiti; l'art. 195 l. fall., sulla dichiarazione dello stato di insolvenza; l'art. 196 l. fall., sull'alternaticità tra fallimento e LCA per le cooperative commerciali.

Per la disciplina vigente: l'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che definisce i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento con formula di chiusura che esclude i soggetti assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa; gli artt. 56, 57 e 62 CCII, rispettivamente sui piani attestati, sugli accordi di ristrutturazione e sulle convenzioni di moratoria; gli artt. 74 ss. CCII, sul concordato minore;

gli artt. 268 ss. CCII, sulla liquidazione controllata; gli artt. 293 ss. CCII, sulla liquidazione coatta amministrativa; l'art. 295 CCII, sul criterio di prevenzione tra LCA e liquidazione giudiziale; l'art. 296 CCII, sull'accesso delle imprese soggette a LCA al concordato preventivo; l'art. 297 CCII, sull'istanza di dichiarazione dello stato di insolvenza; l'art. 298 CCII, sulla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale.

Per il diritto societario: l'art. 2135 c.c., sulla nozione di imprenditore agricolo; l'art. 2520 c.c., sull'applicazione della disciplina codicistica alle cooperative regolate da leggi speciali; l'art. 2545-*terdecies* c.c., sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative; l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. (nel testo modificato dall'art. 381 CCII), sull'intervento dell'autorità di vigilanza in caso di crisi o insolvenza della cooperativa; l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, che estende la nozione di imprenditore agricolo alle cooperative di imprenditori agricoli.

Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores